



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E
POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-97

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di Settembre il sottoscritto Gandino Guido in qualità di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa INGROS'S FORNITURE SRL della fornitura di ombrelloni occorrenti per le attività all'aperto di nidi e scuole d'infanzia, per l'importo complessivo di Euro 4.781,97, esclusa I.V.A. 22%– CIG ZAC2E2B23A.

Adottata il 14/09/2020
Esecutiva dal 21/09/2020

14/09/2020	GANDINO GUIDO
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E
POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-97

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa INGROS'S FORNITURE SRL della fornitura di ombrelloni occorrenti per le attività all'aperto di nidi e scuole d'infanzia, per l'importo complessivo di Euro 5.834,00 (inclusa I.V.A. 22%) – CIG ZAC2E2B23A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 29/06/2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2019;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 09.07.2020 con la quale è stata approvata la VII^ Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;

PREMESSO che:

- a partire dal 10 settembre 2020 è fissato l'inizio dei servizi educativi 0-6 anni comunali;
- per garantire lo svolgimento delle attività all'aperto, non solo nel periodo estivo, ma anche in ottemperanza al "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", approvato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n.80 del 3/8/2020, in cui sono evidenziati gli indirizzi operativi specifici per i Servizi per Infanzia e Adolescenza, è necessario dotare gli spazi esterni di Nidi e di Scuole dell'Infanzia di zone d'ombra confortevoli, utilizzando appositi ombrelloni. Infatti, proprio nel Documento di indirizzo, si segnala che "nell'ottica di prevenzione è consigliabile utilizzare gli spazi esterni".

CONSIDERATO

indispensabile, quindi, a fronte del fabbisogno richiesto, procedere all'acquisizione di una fornitura di ombrelloni da destinare ad alcune strutture dotate di spazi esterni, giardini e/o terrazzi, per permettere il regolare svolgimento delle attività all'aperto, in sicurezza, come auspicato nel Documento di indirizzo sopra citato;

PRESO ATTO

che con atto datoriali, prot. 06/03/2020.0085167.I, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6, di supporto al sistema scolastico e politiche giovanili, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che la tipologia merceologica della fornitura in oggetto:

- non risulta compresa:
 - ✓ nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
 - ✓ nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP e specificatamente compresa nel Capitolato Tecnico – Allegato 3 al Capitolato d'oneri "PRODOTTI" per l'abilitazione dei fornitori di "ARREDI" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO

in funzione della modesta entità della spesa preventivata per la fornitura in oggetto, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di detta fornitura;

RILEVATO che:

- al fine di assegnare la fornitura alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione sono state espletate sul MePA di CONSIP le trattative dirette con gli operatori economici abilitati sul MePA come dettagliato nel seguito:
 - ✓ trattativa n. 1380676 in data 19/08/2020 rivolta a TOTALDRAPE SRL

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ✓ trattativa n. 1385433 in data 19/08/2020 rivolta a INGROS'S FORNITURE SRL
- ✓ trattativa n. 1385434 in data 19/08/2020 rivolta a ARCOSITALIA
- gli operatori economici su indicati sono stati individuati, in funzione della loro offerta sul catalogo MePA degli articoli di interesse;
- tutti gli operatori economici hanno presentato una regolare offerta, secondo le modalità previste all'art. 3 del documento "Condizioni particolari della Trattativa diretta", offrendo, rispettivamente, per il lotto unico i prezzi, esclusa I.V.A., che seguono:

fornitore	offerta
TOTALDRAPE SRL	7.389,00
INGROS'S FORNITURE SRL	4.781,97
ARCOSITALIA	7.923,60

VERIFICATA

sulla base della documentazione tecnica presentata dall'Impresa INGROS'S FORNITURE S.R.L., la conformità degli articoli offerti a quanto richiesto;

CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'affidamento diretto all'Impresa INGROS'S FORNITURE S.R.L. della fornitura di ombrelloni per le attività all'aperto di Nidi e Scuole dell'Infanzia, per l'importo complessivo di Euro 4.781,97, esclusa I.V.A. 22%;

STABILITO

che la fornitura in oggetto dovrà essere eseguita secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

RITENUTO

in funzione del carattere di urgenza della fornitura richiesta, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 – comma 11 del Codice dei Contratti di "... non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) [...] Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione";

DATO ATTO

ai fini di cui sopra, che l'Affidatario in allegato alla proposta d'offerta, ha presentato una dichiarazione firmata digitalmente in cui ha indicato l'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione, pari allo 0,5% già calcolato e compreso nell'importo offerto per l'esecuzione della fornitura;

CONSIDERATO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

che la procedura di affidamento viene effettuata nell'ambito del MePA di CONSIP, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, avviene ai sensi dell'art. 36 commi 6-bis e 6-ter del Codice stesso;

STABILITO

qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura conforme alle specifiche tecniche richieste, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura del caso non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa INGROS'S FORNITURE S.R.L., con sede legale in Rovigo (RO) CAP 45100 - Via del Mercante, 42, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00718830292, codice beneficiario n. 53856, la fornitura di ombrelloni per i nidi e scuole d'infanzia, per l'importo complessivo di Euro 5.834,00 (inclusa I.V.A. 22%);
- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Impresa affidataria si è obbligata ad eseguire la fornitura secondo le modalità, le condizioni, gli oneri e le clausole previste nel documento

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

“Condizioni particolari della Trattativa Diretta” allegato alla trattativa diretta pubblicata sul MePA e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- 3) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di dare atto che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 6) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, a favore dell'Impresa INGROS'S FORNITURE S.R.L., **Cod. benf. n. 53856**, l'importo complessivo di **Euro 5.834,00**, di cui imponibile Euro 4.781,97, più I.V.A. 22% pari ad Euro 1.052,03, al Capitolo 38052 “Acquisizione di beni diversi finanziata da avanzo vincolato”, Bilancio 2020, Risorsa 1704, Centro di costo 2710.6.27 P.d.C. 1.3.1.2.12 “Accessori per attività sportive e ricreative” - CIG ZAC2E2B23A - (**IMP. 2020/10858**)
- 7) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della stessa;
- 8) di dare atto che gli impegni di cui al precedente punto 7) sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 6) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 10) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 11) di attestare, con riferimento al contenimento della spesa di cui alla Comunicazione del 4.6.2020, Prot. n. PG/2020/163288, che la spesa oggetto del presente provvedimento è indispensabile per la ripresa delle attività dei servizi educativi per l'infanzia;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 12) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 14) di dare atto, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 15) di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore
Dott. Guido Gandino



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-97
AD OGGETTO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa INGROS'S FORNITURE SRL della fornitura di ombrelloni occorrenti per le attività all'aperto di nidi e scuole d'infanzia, per l'importo complessivo di Euro 4.781,97, esclusa I.V.A. 22%– CIG ZAC2E2B23A.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

**per l'affidamento della fornitura di ombrelloni per le
attività all'aperto di Nidi e Scuole dell'Infanzia.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, Dott. Guido Gandino.

La scrivente Direzione ritiene di procedere all'affidamento diretto della fornitura di ombrelloni per le attività all'aperto di Nidi e Scuole dell'Infanzia, previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per la tipologia merceologica della fornitura di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Art. 1 – Procedura e norme regolatrici

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti), previo espletamento di una trattativa diretta, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, con più Operatori Economici presenti sul MePA stesso per la tipologia merceologica della fornitura di interesse.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di Prodotti;
- Capitolato Tecnico – Allegato 3 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Arredi" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti”, dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 – Oggetto

Lotto Unico - CPV 44112100-9

Fornitura e consegna di ombrelloni per le attività all’aperto di Nidi e Scuole dell’Infanzia. Tale fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche ed eseguita secondo le modalità previste nel successivo Articolo 5.

Art. 3 - Modalità di risposta alla trattativa diretta

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l’Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo offerto per l’esecuzione della fornitura, compresa la consegna;
- 2) dettaglio tecnico economico della fornitura, che, firmato digitalmente, dovrà essere allegato alla proposta d’offerta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato:
 - il codice articolo fornitore, la denominazione commerciale del prodotto;
 - il prezzo unitario, I.V.A esclusa, comprensivo delle spese per la consegna;
 - il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto unico;
- 3) dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, in cui viene indicato l’importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione. Tale importo è da intendersi già calcolato e compreso nel prezzo offerto per l’esecuzione della fornitura, di cui al punto 1);
- 4) schede tecniche illustrative del prodotto offerto; dette schede, redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, corredate della relativa traduzione in italiano, dovranno contenere tutte le informazioni necessarie ai fini di un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per il prodotto compreso nel lotto unico, nonché delle specifiche tecniche di base stabilite al successivo art. 5.

Art. 4 – Assegnazione

La stazione appaltante, procederà all’affidamento della fornitura a favore dell’Impresa che, fermo restando l’offerta dello specifico prodotto richiesto, avrà offerto il prezzo più basso.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell’espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l’offerta presentata.

L’assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti e con l’adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 5 - Descrizione e Modalità di esecuzione della fornitura

Descrizione della fornitura

Fornitura di ombrelloni come segue:

N. d'ordine	Articolo	Unità di misura	Q.tà
1	Ombrellone completo di base 3x3	un ombrellone completo di base	18

SPECIFICHE TECNICHE

1) **Ombrellone completo di base**

Ombrellone m. 3 x 3 – bastone palo unico o snodabile – telo in poliestere grammatura minimo 240 gr/mq circa – antivento – antiribaltamento - completo di base tonda o quadrata in graniglia con bordi arrotondati, dotata di tubo in metallo con sistema di fissaggio per consentire l'ancoraggio sicuro del fusto dell'ombrellone – involucro di protezione per custodire ombrellone chiuso. Marcatura CE prevista dalle norme vigenti;

Oltre ai requisiti su indicati, il prodotto dovrà essere in possesso delle specifiche tecniche di base, ovvero dovrà:

- possedere tutte le specifiche tecniche indicate;
- essere corredato dalla scheda tecnica e dal manuale di istruzioni, di avvertenze d'uso e precauzioni, redatti in lingua italiana, da consegnarsi contestualmente alla consegna;
- essere realizzato in materiali (alluminio, ferro, acciaio, tessuto e materiale cementizio) tali da assicurare ai manufatti le massime doti di resistenza, durata, robustezza e stabilità.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'ordinativo della fornitura sarà impartito, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione Politiche dell'Istruzione per le nuove Generazioni e Politiche Giovanili.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata nel termine di 30 giorni (trenta) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso circa 7 (sette) sedi di strutture scolastiche, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, al piano e all'interno dei locali che saranno indicati dai Responsabili della ricezione della fornitura stessa.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie con un preavviso di almeno due giorni lavorativi al fine dell'individuazione delle fasce orarie idonee a scongiurare qualsiasi rischio di interferenza con l'ordinaria attività.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio e messa in opera.

Art. 6 - Garanzie e verifiche sulla regolare esecuzione della fornitura

Le attrezzature oggetto del lotto unico di cui al precedente art. 1 dovranno essere garantite per 12 (dodici) mesi, decorrenti dall'avvenuta consegna, in condizioni d'uso normali.

L'Impresa affidataria è tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante del Comune stesso.

In caso di contestazione scritta della stazione appaltante, l'Impresa affidataria potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione medesima, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche circa la regolare esecuzione della fornitura, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 7 – Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo preventivato per l'esecuzione della fornitura è pari ad **Euro 8.196,72 (ottomilacentonovantasei/72)**, oneri fiscali esclusi. Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese per la consegna da effettuarsi nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 5), nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

Art. 8 - Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione della fornitura.

Il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla scrittura privata in forma elettronica è a carico dell'Impresa affidataria; a tale scopo l'Impresa dovrà far pervenire alla stazione appaltante n. 1 contrassegno telematico da Euro 16,00 che verrà apposto sulla copia analogica della scrittura stessa, conservata agli atti d'ufficio o, in alternativa, idonea attestazione di avvenuto pagamento nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - D.U.V.R.I.

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l’esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

Art. 10 – Obblighi dell’Impresa affidataria

L’Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 30 – comma 3 del Codice, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all’Allegato X del Codice medesimo.

Art. 11 – Garanzia definitiva

La Stazione Appaltante, in funzione del carattere di urgenza della fornitura richiesta, ritiene di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 103 – comma 11 del Codice di “... non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a)... Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”. Pertanto, l’Impresa dovrà allegare all’offerta economica, di cui al precedente art. 3, una dichiarazione firmata digitalmente in cui indica l’importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione.

Art. 12 – Pagamenti

L’Impresa affidataria, a fronte dell’ordine ricevuto dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all’Ufficio indicato sull’ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell’ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara); in mancanza di numero d’ordine e/o il CIG il Comune rigetterà la fattura.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l’indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” mediante indicazione all’interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera “S”, integrandola eventualmente con il riferimento all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo “Norma Rif”. La mancata o non corretta compilazione del campo “Esigibilità” come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa assegnataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa assegnataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 13 - Penali

In caso di ritardata o non corretta esecuzione della fornitura rispetto alla tempistica ed alle modalità di esecuzione stabilite nel presente documento, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa affidataria, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 14 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura in oggetto entro la tempistica stabilita al precedente art. 5, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Affidataria, potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissivo dall'Affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente documento, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

È facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa assegnataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora, a seguito dell'accertamento d'ufficio, risulti che l'Affidataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

Art. 16 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Affidataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 17 - Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata all'Amministrazione dalla stessa accettata.

Art. 18 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di trasparenza ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 19 - Controversie - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'affidamento oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Art. 20 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 21 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese dovranno avvalersi esclusivamente della posta elettronica all'indirizzo e-mail gareserveducativi@comune.genova.it; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale mezzo per qualsiasi comunicazione in ordine alla trattativa diretta.